



Inoltre, per l'anno 1958, ^{sembra opportuno} doversi sospendere, in via sperimentale, l'applicazione della penalità di decremento.

VI - Premio per efficienza organizzativa (Lit. IV, Cap. 1, Art. 3).

Resta confermata la misura del premio per efficienza organizzativa già in atto per ciascuna Agenzia Generale. La erogazione del premio stesso, peraltro, rimane subordinata al giudizio favorevole della Direzione Generale circa l'andamento produttivo, lo stato dell'organizzazione sub-agenziale, dei quadri produttivi ed esattivi e della motorizzazione del Personale di produzione.

Restano, altresì, confermate le addizionali già in atto, per le Agenzie Generali che, per ragioni di miserie (basso indice di ricchezza, scarsa densità, modesto portafoglio), necessitano di una particolare assistenza (V. alleg. A in atti).

VII - Contributi

a) - I contributi sui canoni di fitto (Lit. IV, Cap. 1, Art. 9) restano confermati nella stessa misura forfaitizzata e con le stesse modalità di erogazione;

b) - allo scopo di esortare le Agenzie Gene-